



## COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

### Verbale di Deliberazione nr. 93 della Giunta Comunale

Oggetto: ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDO IN CONCESSIONE AREA PUBBLICA IN LOCALITA' REGAZZINI PER REALIZZAZIONE E GESTIONE PERCORSI AVVENTURA - NOMINA COMMISSIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.

L'anno **duemilaquindici** addì **sette** mese di **maggio** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

#### Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
GASPERINI ALBERTO	- VICE SINDACO	Assente giustificato
ANDREIS FRANCO	- ASSESSORE	Assente ingiustificato
ZANELLA GIULIANO	- ASSESSORE	Presente
ZANON RITA	- ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDO IN CONCESSIONE AREA PUBBLICA  
IN LOCALITA' REGAZZINI PER REALIZZAZIONE E GESTIONE  
PERCORSI AVVENTURA - NOMINA COMMISSIONE TECNICA PER  
LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che con atto giuntale n. 64 dd. 09.04.2015, esecutivo a'sensi di legge, veniva approvato l'avviso di asta per la cessione in uso per anni sei, rettificati nell'avviso in tre, dell'area a parco in località Ragazzini di Malè, così da destinarla alla realizzazione e gestione di un parco avventura, prevedendo in quella sede un canone a base d'asta pari ad €. 4.500,00.- annui.

Che con il sopra richiamato atto si procedeva ad un tempo disponendo in via contestuale la sospensione per analogo periodo, equivalente alla durata delle concessioni in uso che si andrà a stipulare, del diritto di uso civico gravante sugli immobili interessati dal provvedimento.

Evidenziato come in data 20.04.2015 veniva pubblicato il bando indicando nel 11.05.2015 il termine di presentazione di eventuali istanze.

Dato atto come il criterio di aggiudicazione previsto dia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tanto dover procede in questa sede a nominare una commissione tecnica che valuti le istanze che perverranno per formulare una graduatoria finale.

Che in particolare le offerte economiche, contenenti l'indicazione di percentuali al rialzo rispetto ad un canone base di concessione annuo di €. 4.500,00.- e i contenuti della proposta tecnica da far risultare da specifico documento di progetto indicante il tipo di attività svolta, gli eventuali nuovi percorsi che si intenderanno realizzare, le opere da approntare e le interferenze con strutture e piante oggi a dimora, nonché quant'altro l'offerente ritenga utile al fine della valutazione della complessiva proposta, dovranno rispettivamente valere sessanta e quaranta centesimi.

Richiamato in proposto l'art. 60 del decreto di attuazione della L.P. 26/93 “*Commissione tecnica nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*” che così recita;

1. Se il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Giunta provinciale, omissis...., nomina una commissione tecnica composta da un numero dispari, fino a un massimo di cinque, di esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

2. La commissione tecnica è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stessa incaricato di funzioni apicali.

3. I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

4. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.

5. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni tecniche hanno concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

6. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

7. I commissari diversi dal presidente sono scelti tra i funzionari dell'amministrazione aggiudicatrice. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché in casi di esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici ovvero tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
- b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

8. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalità di accertamento della carenza di organico ai sensi del comma 7, le modalità di formazione e di tenuta degli elenchi previsti dal comma 7, lettere a) e b), nonché le modalità di individuazione dei componenti della commissione tecnica.

9. L'atto di nomina dei membri della commissione tecnica ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. La proposta di incarico è oggetto di accettazione.

10. Le spese relative alla commissione tecnica sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione tecnica.

Rilevata pertanto la necessità di nominare la Commissione tecnica per l'appalto in oggetto individuando perciò un collegio di tre persone, con competenza tecnica e giuridica, numero giudicato congruo in relazione alla natura dell'affidamento.

Ritenuto di procedere nel senso indicato in appresso, potuta acquisire preventivamente l'autorizzazione degli Enti di competenza o rispettivamente la disponibilità dei singoli interessati se liberi professionisti:

- Responsabile della Segreteria Comunale dott. Giorgio Osele con funzioni di Presidente della Commissione stessa;
- Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ing. Noemi Stabluum con funzioni di componente esperto;
- Responsabile dell'Ufficio Anagrafe – Stato Civile – Elettorale e Commercio dott.ssa Elisabetta con funzioni di componente esperto;
- Segretaria della commissione l'Assistente amministrativo sig.ra Alessandra Endrizzi.

Dato atto che dipendendo dette figure da questa Amministrazione e svolgendo l'incarico in orario di ufficio e senza compensi non si è reso necessario acquisire alcuna autorizzazione preventiva.

Ritenuto quindi di nominare la Commissione tecnica nella composizione sopra indicata stabilendo che gli stessi completino l'attività di competenza entro i termini indicati nel bando.

Evidenziato come le persone indicate vantino una pluriennale esperienza nel settore ed abbiano confermato ampia disponibilità, assenza di interessi e quindi piena libertà di giudizio.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

### **d e l i b e r a**

1. Di nominare, per le motivazioni e le finalità specificate in premessa, la Commissione tecnica competente all'esame della documentazione presentata in dipendenza dell'intervenuta pubblicazione degli atti finalizzati all'affidamento in concessione d'uso dell'area a parco in località Ragazzini di Malè, nella seguente composizione:
  - Responsabile della Segreteria Comunale dott. Giorgio Osele con funzioni di Presidente della Commissione stessa;
  - Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ing. Noemi Stablum con funzioni di componente esperto;
  - Responsabile dell'Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Commercio dott.ssa Elisabetta con funzioni di componente esperto;
  - Segretaria della commissione l'Assistente amministrativo sig.ra Alessandra Endrizzi.
2. Di dimettere alla stessa la documentazione in atti perché proceda alle valutazioni di merito e rediga propri verbali da approvare poi da questo Esecutivo.
3. Di stabilire, quale termine per l'esperimento dell'incarico quello indicato in atti.
4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m

5. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato  
F.to Zanella Giuliano

Il Segretario comunale  
F.to Osele dott. Giorgio

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale  
- Osele dott. Giorgio -

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)**

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **15.05.2015** al giorno **25.05.2015**.

**Il Segretario comunale**  
**F.to - Osele dott. Giorgio -**

---

**Deliberazione divenuta esecutiva il 26.05.2015 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.**

Malè, **26.05.2015**

**Il Segretario comunale**  
**Osele dott. Giorgio**

---

**Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.**

Malè,

**Il Segretario comunale**  
**Osele dott. Giorgio**